



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA PER LA
PROGRAMMAZIONE DI PROCEDURE DI CHIAMATA DA BANDIRE AI SENSI
DELL'ART. 18 E DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010**

**SEZIONE I
NORME COMUNI**

Art. 1

Il presente regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza disciplina le chiamate a professori di prima e di seconda fascia, sia ex art.18 che ex art. 24 l. 240/2010.

Art. 2

Salvo quanto disposto dagli organi accademici di Ateneo, nonché dal Dipartimento in sede di programmazione triennale, ogni volta che avvia una o più procedure di chiamata, il Dipartimento stabilisce in quale misura i punti organico di cui esso dispone sono utilizzati per chiamate di professori di prima fascia e in quale misura sono utilizzati per chiamate di professori di seconda fascia.

Art. 3

Qualora il Consiglio di Dipartimento deliberi di avviare procedure per professore di prima o di seconda fascia in settori nei quali non sono presenti nel Dipartimento docenti abilitati a concorrervi, la decisione dovrà essere motivata sulla base delle esigenze didattiche correnti o considerate strategiche nella linea di sviluppo del Dipartimento, nonché delle esigenze di ricerca e terza missione coerenti con il piano triennale del Dipartimento. Le chiamate di procedure nell'ambito di Piani straordinari sono regolate secondo quanto previsto dalle specifiche norme dei Piani straordinari.

Art. 4

Se il Consiglio di Dipartimento delibera di avviare procedure di chiamata in settori in cui vi sono abilitati interni e i punti disponibili superano il fabbisogno relativo ai settori presi in considerazione, il confronto fra settori è risolto applicando i parametri numerici sotto indicati. Al fine dell'applicazione dei parametri, il Consiglio di Dipartimento nomina, su proposta del Direttore, una commissione di tre professori ordinari appartenenti a settori nei quali non vi siano abilitati interni. I calcoli effettuati dalla commissione e la documentazione prodotta dai candidati abilitati sono depositati presso la Direzione del Dipartimento e resi disponibili ai membri del Consiglio di Dipartimento almeno sette giorni prima della data della riunione nella quale il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla proposta formulata dalla Commissione. L'ordine di priorità individuato sulla base dei calcoli della Commissione e deliberato dal Consiglio rimane fermo limitatamente a ciascuna assegnazione periodica annuale di punti organico e fino alla successiva assegnazione.

**SEZIONE II
PROCEDURE DI CHIAMATA PER LA PRIMA FASCIA**

Art. 5

Per le chiamate a professori di prima fascia, il presente regolamento di Dipartimento dispone le modalità di assegnazione del punteggio con riguardo ai seguenti parametri: fabbisogno ordinari (25

punti), merito scientifico (45 punti), leadership scientifica e accademica (10 punti), storico (20 punti). Il punteggio dei settori che compaiono nella graduatoria è espresso in centesimi con arrotondamento alla prima cifra decimale. A parità di punteggio complessivo si avvia la procedura di chiamata a favore del settore il cui abilitato è più anziano per abilitazione (qualora l'abilitato abbia conseguito più di un'abilitazione, si fa riferimento alla più antica). L'anzianità di abilitazione è misurata in funzione della sessione della ASN alla quale l'idoneo ha partecipato. Se in un settore sono presenti più abilitati interni, si fa riferimento all'abilitato più anziano per abilitazione. A parità di anzianità di abilitazione prevale il settore il cui abilitato è più anziano.

Art. 6

Con riferimento al parametro del fabbisogno ordinari, esso è calcolato come rapporto tra i docenti del SSD presenti in Ateneo e i PO del medesimo settore secondo la formula $(RU+RTDb+PA+PO)/PO$. A tal fine è presa in considerazione la consistenza dell'organico nel triennio successivo al momento in cui il Dipartimento delibera. Nel caso in cui vi siano SSD sprovvisti di PO, si aggiungerà il valore 0,5 al denominatore di tali SSD oggetto di valutazione. Il settore che ha il rapporto più alto prende 25 punti. Gli altri settori riceveranno un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: $25 \text{ punti} / \text{SSD con rapporto più alto} = X \text{ punti} / \text{settore da normalizzare}$.

Art. 7

Con riferimento al parametro del merito scientifico, a ogni settore sono assegnati fino a 45 punti nella seguente modalità e sulla base della documentazione prodotta dagli abilitati e consegnata presso la Direzione del Dipartimento:

Si affida alla commissione, nominata ai sensi del precedente art. 4, la valutazione della produzione scientifica degli abilitati di ciascun settore, sulla base del seguente criterio:

- Rapporto tra il numero delle pubblicazioni dell'abilitato e la mediana del settore per ogni tipologia di pubblicazione prevista per la I fascia. Il rapporto complessivo per ogni abilitato è calcolato sulla base della media dei tre rapporti rilevanti ai fini della ASN (monografie, articoli fascia A, articoli riviste e opere collettanee), ad ognuno dei quali è attribuito lo stesso peso. Possono essere prese in considerazione le tipologie di lavori scientifici previste ai fini dell'ASN. La commissione esclude prodotti che costituiscono duplicati o riedizioni. La commissione preliminarmente individua per ogni settore l'abilitato che ha il miglior rapporto complessivo di numero di pubblicazioni, e successivamente mette a confronto i migliori abilitati di ciascun settore. Il rapporto migliore prende 45 punti, gli altri in proporzione al primo.

Art. 8

Con riferimento al parametro della leadership scientifica e accademica sono assegnati fino a 10 punti, sulla base della documentazione prodotta dagli abilitati e consegnata presso la Direzione del Dipartimento. Sono previsti i seguenti requisiti:

a) avere o avere avuto una posizione di responsabilità (almeno al livello di unità locale) in un progetto di ricerca scientifica su bandi competitivi di livello nazionale e internazionale. Punteggio: 1 punto per progetti con posizione di Principal Investigator; 0,5 punti per progetti con posizione di responsabilità di unità locale;

b) premi o riconoscimenti ricevuti da istituzioni accademiche o scientifiche di livello nazionale e internazionale. Punteggio: 1 punto per ogni premio o riconoscimento.

c) Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio. Punteggio: 1 punto per ogni posizione di direzione.

d) Partecipazione a comitati editoriali, redazionali o scientifici (o comunque denominati) di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio. Punteggio: 0,5 punti per ogni posizione di partecipazione.

Il titolare del punteggio più alto ottiene 10 punti, gli altri in proporzione al primo.

Art. 9

Con riferimento al parametro storico, a ogni settore sono assegnati fino a 20 punti. Questi vengono distribuiti secondo i seguenti criteri, in base a ciascuno dei quali sono attribuiti fino dieci punti:

a) numero di abilitati chiamati nel settore concorsuale in relazione al numero di abilitati chiamati nel Dipartimento nell'ultimo triennio. Il settore che ha il rapporto più basso prende 10 punti, gli altri in proporzione al primo;

b) in rapporto alla durata residua dell'abilitazione, calcolata in mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della documentazione degli abilitati, fissata dal Consiglio di Dipartimento. Il calcolo è effettuato nel seguente modo:

- valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni nei diversi settori presenti nel Dipartimento, raffrontato al valore medio della durata residua delle abilitazioni del Dipartimento. Nel caso in cui un abilitato abbia conseguito più abilitazioni in tornate diverse, si terrà conto della durata residua della prima.

Il settore con la durata residua più bassa prende 10 punti, gli altri in proporzione al primo.

SEZIONE III PROCEDURE DI CHIAMATA PER LA SECONDA FASCIA

Art. 10

Per le chiamate a professori di seconda fascia, il presente regolamento di Dipartimento dispone le modalità di assegnazione del punteggio con riguardo ai seguenti parametri: fabbisogno didattico (50 punti), merito scientifico (25 punti), storico (25 punti). Il punteggio dei settori che compaiono nella graduatoria è espresso in centesimi con arrotondamento alla prima cifra decimale. A parità di punteggio complessivo si avvia la procedura di chiamata a favore del settore il cui abilitato è più anziano per abilitazione (qualora l'abilitato abbia conseguito più di un'abilitazione, si fa riferimento alla più antica). L'anzianità di abilitazione è misurata in funzione della sessione della ASN alla quale l'idoneo ha partecipato. Se in un settore sono presenti più abilitati interni, si fa riferimento all'abilitato più anziano per abilitazione. A parità di anzianità di abilitazione prevale il settore il cui abilitato è più anziano.

Art. 11

Con riferimento al parametro del fabbisogno didattico, a ogni settore sono assegnati fino a 50 punti, sommando fino a 25 punti di fabbisogno di Dipartimento e fino a 25 punti di fabbisogno di ateneo.

Art. 12

Il fabbisogno didattico di Dipartimento di ogni settore è dato dal rapporto fra i cfu assegnati ad insegnamenti di base, caratterizzanti e affini professati in Dipartimento e il numero dei docenti del settore concorsuale che dovrebbero essere afferenti al Dipartimento nell'a.a. successivo a quello in cui si delibera sull'avvio della chiamata. Spettano 25 punti al settore che ha il più alto rapporto cfu/docenti. Agli altri settori si attribuisce il punteggio proporzionale.

Art. 13

Ai fini dell'art. 12 si somma il numero dei professori di prima e di seconda fascia. I ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B concorrono per 0,5 punti se saranno in servizio alla data in cui il Dipartimento è chiamato a deliberare. Tuttavia i ricercatori di tipo B in possesso della abilitazione concorrono per un punto.

Art. 14

Il fabbisogno didattico di ateneo di ogni settore è dato dal rapporto fra i cfu assegnati ad insegnamenti di base, caratterizzanti e affini professati in Ateneo da docenti afferenti al Dipartimento ed il numero

dei docenti del settore concorsuale afferenti al Dipartimento nell'a.a. successivo a quello in cui si delibera sull'avvio della chiamata; spettano 25 punti al settore che ha il più alto rapporto cfu/docenti. Agli altri settori si attribuisce il punteggio proporzionale come all'art. 12.

Art. 15

Ai fini del calcolo di cui agli artt. 12 e 14, non si computano fra i docenti quelli in aspettativa, in congedo, in distacco quando aspettativa, congedo e distacco abbiano una durata residua di almeno due anni al momento in cui il Dipartimento è chiamato a deliberare.

Art. 16

Con riferimento al parametro del merito scientifico, a ogni settore sono assegnati fino a 25 punti nella seguente modalità e sulla base della documentazione prodotta dagli abilitati e consegnata presso la Direzione del Dipartimento:

Si affida alla commissione, nominata ai sensi del precedente art. 4, la valutazione della produzione scientifica degli abilitati di ciascun settore, sulla base del seguente criterio:

- Rapporto tra il numero delle pubblicazioni dell'abilitato e la mediana del settore per ogni tipologia di pubblicazione prevista per la II fascia. Il rapporto complessivo per ogni abilitato è calcolato sulla base della media dei tre rapporti rilevanti ai fini della ASN (monografie, articoli classe A, articoli riviste e opere collettanee), ad ognuno dei quali è attribuito lo stesso peso. Possono essere prese in considerazione le tipologie di lavori scientifici previste ai fini dell'ASN. La commissione esclude prodotti che costituiscono duplicati o riedizioni. La commissione preliminarmente individua per ogni settore l'abilitato che ha il miglior rapporto complessivo di numero di pubblicazioni, e successivamente mette a confronto i migliori abilitati di ciascun settore. Il rapporto migliore prende 25 punti, gli altri in proporzione al primo.

Art. 17

Con riferimento al parametro storico, a ogni settore sono assegnati fino a 25 punti. Questi vengono distribuiti secondo i seguenti criteri, in base a ciascuno dei quali sono attribuiti i seguenti punteggi:

a) numero di abilitati chiamati nel settore concorsuale in relazione al numero di abilitati chiamati nel Dipartimento nell'ultimo triennio. Il settore che ha il rapporto più basso prende 13 punti, gli altri in proporzione al primo;

b) in rapporto alla durata residua dell'abilitazione, calcolata in mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della documentazione degli abilitati, fissata dal Consiglio di Dipartimento. Il calcolo è effettuato nel seguente modo:

- valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni nei diversi settori presenti nel Dipartimento, raffrontato al valore medio della durata residua delle abilitazioni del Dipartimento. Nel caso in cui un abilitato abbia conseguito più abilitazioni in tornate diverse, si terrà conto della durata residua della prima. Il settore con la durata residua più bassa prende 12 punti, gli altri in proporzione al primo.